Titolo

Arbitri e ufficiali di gara - condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – Ratio della norma

Descrizione

Ai sensi dell'art. 35 CGS – che disciplina e sanziona le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara - l'ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell'incolumità dell'arbitro; tanto più allorché essi sono tenuti da dirigenti della società che, per il ruolo rivestito, devono tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, anche come modello di comportamento per i calciatori della squadra. Tale esigenza appare ancora più intensa nelle gare dilettantistiche, ove alle società e ai loro dirigenti vengono demandati anche compiti e funzioni di collaborazione per assicurare la regolarità dello svolgimento della partita.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 54/CFA/2021-2022/B

Presidente

Torsello

Relatore

Atelli

Riferimenti normativi

art. 35 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0054 CFA del 3 gennaio 2022 (Presidente federale/Gianluca Martina - Antonio Martina - A.S.D. Copertino Calcio)